

Ord. G.R. N. 434/09 REG.ORD.SOSP.
N. 07433/2009 REG.RIC.

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOCIATI CON
MARCHIO SULLA DOMANDA



IL FUNZIONARIO

Allegrini



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente



ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7433 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Soc Yoga Forli' Volley Srl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Enrico Crocetti Bernardi ed Enrico Lubrano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Flaminia 79;

contro

il Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Alta Corte di Giustizia presso il Coni – in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, via G Pisanelli, 2;

la Federazione Italiana Pallavolo - FIPAV – in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via

Nibby, 7;

la Lega Pallavolo di serie A, in persona del legale rappresentante p. t.,
non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

Soc. Pallavolo Gabeca, Soc. Pallavolo Andreoli Top Volley Latina,
Soc. Piemonte Volley Brebanca Lanutti Cuneo, Soc. Pallavolo
Piacenza Copra Volley, Soc. Pallavolo Loreto, Soc. Pallavolo Itas
Diatec Trentino, Soc. Lube Volley, Soc. Pallavolo Verona Blu Volley,
Soc. Prisma Volley, Soc. Perugia Volley, Soc. Sisley Volley Treviso,
Soc. Pallavolo Tonno Calippo Volley, Soc. Trenk Wolder Modena,
non costituitesi in giudizio;

Soc. Pallavolo Pineto, in persona del legale rappresentante p. t.,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Pietro Referza e Antonio Ruggero
Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,
via L. Greppi, 77;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emanato dall'Alta Corte di giustizia presso il
Coni, in data 1° settembre 2009, ed integrato il 7 settembre 2009,
con cui e' stato accolto il ricorso della soc. controinteressata Pineto e
si è disposto la riammissione della stessa al campionato di serie A1
2009-2010;

nonchè di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in
particolare dalla Lega il 15 settembre 2009 e dalla Federazione in

data 16 settembre 2009;

nonchè per il riconoscimento, anche in sede cautelare, del diritto di Forlì di essere comunque ammessa a partecipare, anche in soprannumero con un format a 15 squadre, al campionato di serie A1 2009-2010, anche a prescindere dall'illegittimità della decisione dell'Alta Corte impugnata;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Pallavolo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Pallavolo Pineto;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'art. 23 bis, L. 6.12.1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009 il dott. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che il pure sommario esame proprio della fase cautelare, non evidenzia la sussistenza dei vizi dedotti avverso la decisione dell'Alta Corte di Giustizia presso il CONI, con ogni effetto in ordine alla partecipazione al campionato di serie A1 della

soc. Pineto;

CONSIDERATO che, allo stato, non risulta essere stato adottato alcun atto relativamente alla perdurante ammissione della ricorrente al campionato di serie A1 alla stregua della decisione dell'Alta Corte di Giustizia presso il CONI, e che, comunque, il pacifico principio della c. d. pregiudiziale sportiva ex art. 3, d. l. n. 220/2003, inibisce a questo giudice l'apprezzamento diretto della sussistenza di eventuali situazioni di diritto soggettivo nell'ambito della giustizia sportiva;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza ter

RESPINGE l'istanza cautelare citata in premessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

